

N. 642/11 VG

Cron. 936/2012

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA

riunito in camera di consiglio il 13 febbraio 2012 nella persona dei signori

Dott. Marina Besio	Presidente
Dott. Cinzia Miniotti	Giudice Estensore
Dott. Liliana Pedevilla	Giudice Onorario
Dott. Giovanni Lenti	Giudice Onorario

Visti gli atti riguardanti la minore [redacted] nata il [redacted] 2001 di [redacted]

Rilevato:

che la madre in data 29.06.2001 depositava ricorso in riassunzione con cui, premesso di aver convissuto more uxorio con il [redacted] dal 2000 al 2007, chiedeva l'affidamento condiviso della figlia e la collocazione presso di sé, con l'impegno del padre di tenerla con sé a fine settimana alternati, uno o due pomeriggi infrasettimanali, 15 giorni durante il periodo estivo e festività civili e religiose alternate; in punto economico ella chiedeva un contributo paterno per il mantenimento della figlia di 550 euro al mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, con decorrenza dall'1.04.2011, data del ricorso ex art. 148 c.c. da lei depositato presso il Tribunale della [redacted], che si era dichiarato incompetente a seguito della domanda del padre di disporre l'affido condiviso; ella chiedeva inoltre che il padre venisse dichiarato tenuto a versarle, a titolo di arretrati per il mantenimento della minore, la somma di 20.000,00 euro, avendo egli, nel corso degli ultimi 5 anni, solo parzialmente concorso al mantenimento della figlia, nonché a versarle gli arretrati degli assegni familiari, da lui percepiti;

che in corso di causa i genitori, all'udienza del 7.09.2011 raggiungevano un accordo circa il regime di affidamento e di tempi di frequentazione con il genitore non convivente, nei termini riportati in dispositivo; non raggiungevano invece accordi sulle altre questioni e pertanto chiedevano che il TM determinasse l'importo dell'assegno di mantenimento e degli eventuali arretrati che il [redacted] era tenuto a corrispondere alla [redacted];

Ritenuto:

che gli accordi raggiunti dalle parti circa la gestione della figlia possono essere integralmente recepiti, in quanto conformi all'interesse della minore ed idonei a garantirle l'apporto di entrambe le figure genitoriali;

che, per quanto riguarda gli aspetti economici, tenuto conto delle rispettive situazioni economiche dei genitori (la madre è socia di snc che gestisce un ristorante; il padre è appuntato dei [redacted] in servizio presso [redacted] e dei redditi risultanti dalla documentazione in atti, del tempo di permanenza della bambina presso l'uno e l'altro genitore, e delle sue esigenze in rapporto all'età, si stima equo determinare il contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di 300,00 euro al mese, oltre gli assegni familiari per la figlia, oltre al 50% delle spese

straordinarie come precisate in dispositivo, con decorrenza dalla data del ricorso depositato presso il T.O.; con esso, infatti, la madre aveva agito per la determinazione del contributo di mantenimento, e vi era stata pronuncia declinatoria della competenza, per avere il convenuto proposto domanda relativa all'affidamento;

che non è invece possibile statuire circa la domanda della ~~XXXXXX~~ avente ad oggetto gli "arretrati" per il mantenimento della minore e per le spese straordinarie per il periodo antecedente, perché si tratta di domanda su cui il Tribunale per i Minorenni è incompetente a pronunciare.

Come è noto, la competenza del Tribunale per i Minorenni è definita dal comma 1 dell'art. 38 disp.att.c.c.; si tratta di competenza non generale, ma eccezionale e nominata, tanto che l'entrata in vigore della legge 8.2.2006 n. 54 ha generato un complesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo all'individuazione del giudice (se l'ordinario o il minorile) competente a decidere le questioni relative al mantenimento; secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai prevalente dopo l'ordinanza Cassazione 03.04.2007 n° 8362, sez. I civile, il Tribunale per i Minorenni, quando è investito ai sensi dell'art. 317 bis c.c. e 38 disp. att.c.p.c. della decisione in ordine all'affidamento del minore figlio di genitori non coniugati non più conviventi, può decidere anche in ordine alla partecipazione di ciascuno dei genitori al mantenimento del figlio e in ordine al godimento della casa familiare, in forza del richiamo agli artt. 155 e art. 155 *quater* c.c. espresso dall'art. 4 l. 8.2.2006 n. 54; nella struttura argomentativa della Corte di Cassazione si fa riferimento non tanto al canone interpretativo della c.d. "concentrazione delle tutele", che ovviamente di per sé non potrebbe valere a modificare la ripartizione di competenza per materia stabilita dalla legge, ma all'intrinseca connessione posta dall'art. 155 co. 2 c.c., nuovo testo, fra la determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei figli presso ciascuno dei genitori e la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli; in questo quadro e per questo motivo la Corte ha letto la norma dell'art. 4 co. 2 l. 54/2006 come attributiva ad un unico giudice - così come è per la regolamentazione relativa ai figli di genitori coniugati - della regolamentazione riguardante affidamento e contributo al mantenimento dei figli di genitori non coniugati, ed ha individuato tale unico giudice nel Tribunale minorile.

Poiché la competenza del Tribunale minorile (che, come si ribadisce non ha competenza generale) in ordine al mantenimento in tanto sussiste in quanto è correlata all'affidamento, esso potrà disporre al più per il periodo decorrente dalla domanda;

in relazione al periodo pregresso la domanda, che in senso stretto non riguarda il contributo al mantenimento ma il rimborso ~~pro~~ quota di spese sostenute, è competenza del Tribunale ordinario;

P.Q.M.

Visti gli artt. 155 ss c.c., definitivamente pronunciando;
Su parere conforme del P.M.

DISPONE

L'affidamento condiviso della minore ~~XXXXXXXXXX~~ ai genitori ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, con collocazione prevalente presso la madre, alle seguenti condizioni, concordate dalle parti:



- a) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia [redacted] il mercoledì dall'uscita da scuola e sino al giovedì mattina per il rientro a scuola
- b) il padre incontrerà la figlia, a settimane alterne, dal venerdì prima di cena e sino alla domenica prima di cena
- c) i genitori trascorreranno ad anni alterni le festività civili e religiose con [redacted]
- d) i genitori, durante l'anno, trascorreranno almeno 15 giorni anche non consecutivi con [redacted]

DISPONE:

e) che il padre versi – con modalità documentabili - alla madre l'importo di 300 euro mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, più l'importo degli assegni familiari percepiti per la figlia, più il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN; scolastiche, sportive e ricreative) previamente concordate tra i genitori, salvo ragioni di urgenza, e debitamente documentate, il tutto con decorrenza dalla data del deposito del ricorso ex art. 148 c.c. avanti al Tribunale della Spezia.

Dichiara la propria incompetenza per materia in ordine alla domanda di "arretrati" per il periodo antecedente la data di deposito del ricorso ex art. 148 c.c., essendo competente il Tribunale ordinario.

Dispone che il presente decreto abbia efficacia immediata, nonostante eventuale gravame.

Spese processuali compensate.

DISPONE

L'archiviazione della procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, autorizzando la comunicazione alle parti a mezzo fax ai rispettivi difensori.

Il Giudice Estensore
Cinzia Miniotti



Il Presidente
Marina Besio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Genova, il 13.3.2012
IL FUNZIONARIO CAUSIDIZIARIO F2
(Graziella Lecco)